

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

DOCUMENTI / NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

LA MANOVRA FISCALE



27-1-1993 Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

- società dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
provincia di Belluno;
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Padova;
tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Venezia;
tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Treviso;
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Verona;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

- Belluno: società dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 - territorio dei comuni di Alano di Piave, Arsè, Belluno, Cesimaggiore, Feltr, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero, San Gregorio, Santa Giustina, Selico, Seregn, del Grappa, Siana, Vass;
1992 - provvidenze di cui nel territorio dei comuni di Alpi, Sedico, Sospirolo;

Serie generale - n. 21

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

27-1-1993

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 4.800.000 (tanti quanti anni, chi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva):

- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affiliali;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a frequentazione di corsi di perfezionamento;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti ad attività di studio o di ricerca;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti ad attività di studio o di ricerca;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti ad attività di studio o di ricerca;

REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel riquadro il richiedente, barrando la casella corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, attesta che il reddito complessivo relativo al 1992, al lordo degli oneri deducibili, non supera il limite stabilito dalla legge.

Per i nuclei familiari con più di otto componenti va barrata l'ultima casella del riquadro e il relativo limite di reddito previsto dalla legge (75 milioni e 5 milioni per ciascun componente oltre gli otto).

Il riepilogo che sarà effettuato da parte dell'Anagrafe Tributaria, ai fini della spettanza dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa, terrà conto - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 438 del 14 novembre 1992 - anche del reddito di partecipazione sulla base dei vari indici di capacità contributiva relativi al possesso o al mantenimento delle abitazioni per i beni e servizi che dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992.

A titolo indicativo, e affinché possa essere tenuto conto prioritario di prassi, la richiesta, è opportuno considerarla in termini di reddito stabiliti per fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione sono superati in presenza delle condizioni di seguito specificate.

- per un nucleo familiare costituito da un componente, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
- un'auto a benzina con almeno 19 HP o un'auto a gasolio con almeno 17 HP immatricolata dopo il 1989;
- un'auto a benzina con almeno 23 HP o un'auto a gasolio con almeno 21 HP immatricolata prima del 1989;
- un camper con almeno 25 HP immatricolato dopo il 1989;
- un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 550 ore all'anno;

postali, premi e vincite, provenienti dai titoli azionari o delle assicurazioni bancarie, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (proventi della quota dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di L. 4.800.000 non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), CCT (certificati di credito del Tesoro), altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, che pertanto non rientrano nel computo.

Non si deve, del pari, tenere conto dei redditi derivanti da:
- pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai disastri civili, sordomuti ed invalidi civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

- assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

N.B.: Il codice fiscale del richiedente ed il cognome e il nome di tutti i componenti il nucleo familiare vanno indicati anche nel riquadro relativo alla ricchezza di presentazione della richiesta di attestazione.

per un nucleo familiare costituito da due componenti, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
- un'auto a benzina o a gasolio con almeno 21 HP immatricolata dopo il 1989;
- un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 21 HP o un'auto a gasolio con almeno 20 HP immatricolata dopo il 1989;
- un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 800 ore all'anno;

per un nucleo familiare costituito da tre componenti, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
- un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 22 HP immatricolata dopo il 1989;
- un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 21 HP immatricolata dopo il 1989;
- un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.000 ore all'anno;

per un nucleo familiare costituito da quattro componenti, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
- un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 23 HP immatricolata dopo il 1989;
- un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 22 HP immatricolata dopo il 1989;
- un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.100 ore all'anno;

per un nucleo familiare costituito da cinque componenti, con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
- un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 25 HP immatricolata dopo il 1989;
- un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 24 HP immatricolata dopo il 1989;
- un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.200 ore all'anno.

DECRETO 7 gennaio 1993. Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

- piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Ascoli Piceno;
piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta: È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

- Ascoli Piceno: piogge alluvionali dall'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), f), nel territorio dei

TRE ANNI FA ACQUISTAI UN CAMPER... MI APPELLO ALLA LEGGE SUI PENTITI



Mazzanti PRESCUITI